

CIRCOLARE N. 12
17 MARZO 2008

Le scritture contabili per la rilevazione del TFR al 31 dicembre 2007

© Copyright 2008 Acerbi & Associati®

Come sicuramente noto, il Trattamento di Fine Rapporto o liquidazione (comunemente **TFR**) è la somma che viene corrisposta dal datore di lavoro al lavoratore dipendente al termine del rapporto di lavoro, qualunque sia la causa che ne determina la cessazione. Si tratta sostanzialmente di una retribuzione differita nel tempo, che matura di anno in anno in relazione al lavoro prestato e all'ammontare della retribuzione.

Il TFR si determina accantonando, per ciascun anno, una somma pari al 6,91% (7,41% - 1/13,5 – della retribuzione dovuta al netto del contributo dello 0,5% previsto dall'ultimo comma dell'art. 3 della L. n. 297/1982) della retribuzione lorda. Gli importi sono rivalutati, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso che viene determinato sommando un coefficiente fisso, pari all'1,5%, ed uno variabile, pari al 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo fissato dall'Istat.

Dopo 8 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, il lavoratore dipendente ha la facoltà di chiedere un anticipo sul TFR, maturato fino a quel momento, nella misura massima del 70%, per spese urgenti rigorosamente documentate (spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti da strutture pubbliche, acquisto prima casa per sé o per i figli). In caso di decesso del lavoratore, il TFR accantonato è liquidato al coniuge, ai figli e, se erano a suo carico, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo. In mancanza di tali eredi, le indennità sono attribuite secondo le norme della successione legittima.

La questione del TFR è stata – soprattutto nel corso del 2007 – oggetto di particolare attenzione da parte di lavoratori ed aziende, in quanto connessa con il finanziamento della previdenza complementare.

La previdenza complementare

La previdenza complementare ha lo scopo di pagare pensioni che si aggiungono a quelle del sistema obbligatorio, in modo da assicurare migliori condizioni di vita ai pensionati. I contributi versati vengono investiti, da gestori specializzati, in strumenti finanziari (azioni, titoli di Stato e altri titoli obbligazionari, quote di fondi comuni di investimento) che producono nel tempo rendimenti variabili in funzione dell'andamento dei mercati e delle scelte di gestione. La scelta degli investimenti avviene nel rispetto di rigorosi criteri di prudenza che permettono di tutelare nel miglior modo possibile gli interessi degli iscritti. A vigilare sull'osservanza e il rispetto di tali regole è la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (Covip). L'attività della Covip è diretta a garantire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione delle forme pensionistiche complementari. Tutte le forme pensionistiche complementari devono obbligatoriamente essere iscritte all'Albo dei Fondi istituito presso la Covip, e devono avere determinati requisiti.

Cosa sono i fondi pensione

I fondi pensione sono gli organismi che hanno lo scopo di erogare ai lavoratori iscritti una pensione aggiuntiva rispetto a quella obbligatoria. I fondi pensione, in base alle loro modalità istitutive, si distinguono in fondi negoziali (o chiusi), fondi aperti, PIP di matrice assicurativa, fondi pensione preesistenti.

La scelta della destinazione del trattamento di fine rapporto (TFR o liquidazione)

Le fonti di finanziamento della previdenza complementare per un lavoratore dipendente sono rappresentate da:

- trattamento di fine rapporto;
- contributo del lavoratore;
- contributo del datore di lavoro.

La riforma ha previsto che la contribuzione possa avvenire anche soltanto con il versamento del TFR.

Il lavoratore può scegliere di versare ulteriori contributi, oltre al TFR. Gli accordi o i contratti collettivi possono stabilire che se il lavoratore decide di contribuire non solo con il TFR, ma con ulteriori somme, il datore di lavoro è obbligato al versamento di un proprio contributo.

Il datore di lavoro può comunque decidere, pur in assenza di accordi collettivi, di versare il contributo a proprio carico alla forma pensionistica complementare alla quale il lavoratore abbia aderito.

Quando scegliere in merito alla destinazione del TFR

Tutti i lavoratori dipendenti (con la sola eccezione dei lavoratori domestici), in attività al 31 dicembre 2006, hanno dovuto effettuare la scelta sulla destinazione del TFR entro il 30 giugno 2007. Tutti i lavoratori dipendenti (con la sola eccezione dei lavoratori domestici), assunti dopo il 31 dicembre 2006, devono effettuare la scelta sulla destinazione del TFR entro sei mesi dall'assunzione.

Che succede se si decide di lasciare il TFR in azienda

Se il lavoratore decide di lasciare il TFR in azienda (ricordiamo che in questo caso, qualora si tratti di aziende con almeno 50 dipendenti, il TFR viene versato dal datore di lavoro al Fondo della Tesoreria dello Stato presso l'Inps) sceglie di mantenere il TFR con tutte le sue attuali caratteristiche. Restano pertanto uguali le modalità di rivalutazione, le possibilità di ottenere anticipazioni, la modalità di pagamento al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

Viste brevemente le sopra accennate note di carattere generali riguardanti il TFR ed il finanziamento della previdenza complementare, di seguito si commenta il comportamento civilistico e contabile da assumere, anche per la chiusura del bilancio al 31 dicembre 2007, alla luce delle novità intervenute con il versamento del TFR ai fondi pensione o al fondo di tesoreria INPS.

Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) maturato dal 1 gennaio 2007 avrà infatti un diverso regime civilistico, a seconda del numero di dipendenti in forza al 31 dicembre 2006 (art. 1, commi 755 e seguenti, della L. 27 dicembre 2006 n. 296, Finanziaria per 2007), e cioè:

- 1) imprese con meno di 50 addetti;
- 2) imprese con almeno 50 addetti o un numero superiore.

Calcolo degli addetti

Le modalità per il calcolo degli addetti sono descritte nella Circolare Inps n. 70 del 3 aprile 2007.

Gli "addetti" comprendono tutti i lavoratori con contratto di **lavoro subordinato** a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro e dell'orario di lavoro (esempio: tempo indeterminato, tempo determinato, stagionale, apprendistato, inserimento o reinserimento, intermittente, formazione e lavoro, somministrazione, domicilio ecc.).

I lavoratori con contratto di lavoro **a tempo parziale** sono computati – indipendentemente dal tipo di *part-time* (orizzontale, verticale o misto) – in proporzione all'orario svolto dal lavoratore a tempo pieno, convenzionalmente fissato in 26 giorni al mese (art. 6 del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61).

I lavoratori **assenti** (qualunque sia la causa, compresa l'aspettativa per cariche elettive o sindacali, aspettativa per motivi di famiglia e altre) sono computati negli addetti, a meno che


in loro sostituzione siano stati assunti altri lavoratori, nel qual caso saranno computati questi ultimi.

I **lavoratori "somministrati"** sono computati in capo all'impresa di somministrazione e, pertanto, non devono essere conteggiati dall'impresa utilizzatrice.

I **lavoratori "distaccati"** all'estero o in Italia sono inseriti nella forza aziendale del distaccante, in quanto titolare unico del rapporto di lavoro.

Sono anche inclusi nel limite dimensionale i **soci di cooperative** con rapporto di lavoro subordinato.

Ne consegue, quindi, che le imprese devono essere suddivise nei seguenti raggruppamenti (art. 1, commi 755 e seguenti, della L. 27 dicembre 2006 n. 296):



2. Impresa con meno di 50 dipendenti

I dipendenti dell'impresa con meno di 50 dipendenti al 31 dicembre 2006, possono:

- 1) tenere il TFR nell'impresa;
- 2) ovvero versare il proprio TFR ad un "Fondo pensione".

Nel primo caso, l'impresa continuerà a calcolare il TFR maturato per ogni dipendente e la quota annua sarà accantonata nello specifico debito del passivo dello stato patrimoniale.

La scrittura contabile è la seguente:

<i>dare</i>		<i>avere</i>	
Accantonamento TFR	a	Diversi
		Fondo TFR

	Erario	c/debito	per
	imposta sostitutiva			
<i>Descrizione:</i> rilevazione accantonamento TFR				

L'imposta sostitutiva dell'11% viene conteggiata solamente sulla rivalutazione del "Fondo Tfr" maturato alla chiusura dell'esercizio precedente (esempio: 31 dicembre 2006).

3. Impresa con almeno 50 dipendenti (o in numero superiore)

Se i dipendenti in forza al 31 dicembre 2006 sono almeno 50 (o in numero superiore), il TFR di ogni singolo dipendente viene suddiviso in due parti:

1. un prima parte costituita dal TFR maturato fino al 31 dicembre 2006;
2. una seconda parte costituita dal TFR maturato o maturando dal 1 gennaio 2007.

3.1 TFR maturato al 31 dicembre 2006

Il Tfr maturato al 31 dicembre 2006 riferito ad ogni dipendente resta in azienda, la quale deve ogni anno (ad es. al 31 dicembre 2007) rivalutarlo ai sensi dell'art. 2120 del codice civile (il tasso di rivalutazione è composto da una componente fissa: 1,5% e da una componente variabile: il 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertato dall'Istat rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente). Attualmente, la rivalutazione del TFR è soggetta ad imposta sostitutiva nella misura dell'11%.

Al 31 dicembre 2007, la società dovrà pertanto calcolare ed accantonare la rivalutazione del fondo TFR al 31 dicembre 2006, nonché assoggettare tale rivalutazione all'imposta sostitutiva dell'11%.

La scrittura contabile è la seguente:

<i>dare</i>		<i>avere</i>		
Accantonamento TFR	a	Diversi	
		Fondo TFR	
		Erario	c/debito	per
		imposta sostitutiva	

Descrizione: rilevazione accantonamento TFR

3.2 TFR maturato nel periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2007

Nelle imprese con almeno 50 dipendenti, il TFR maturato nel periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2007 (salvi specifici casi particolari con riferimento ai quali parte delle quote 2007 ha continuato ad alimentare il debito per TFR iscritto al passivo, quindi incrementando il saldo 2006, come nel caso, ad esempio, dei dipendenti che non hanno espresso alcuna scelta entro il 30 giugno 2007, per i quali la quota TFR relativa al primo semestre 2007 è andata ad aumentare il debito 2006) deve essere versato – secondo le scelte effettuate dai dipendenti – ai seguenti soggetti:

1. "Fondo di Tesoreria Inps";
2. ovvero ad un "Fondo pensione".

Il versamento del TFR dovrà essere effettuato sia per i dipendenti in forza al 31 dicembre 2006, sia per i dipendenti che sono stati assunti dal 1 gennaio 2007.

Le somme versate al "Fondo di Tesoreria Inps" e al "Fondo pensione" non sono imponibili e, pertanto, non sono soggette a ritenuta Irpef (C.M. n. 70/E del 18 dicembre 2007).

4. "Fondo di Tesoreria Inps"

4.1 Versamento della quota di TFR maturata nel periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2007

Il TFR maturato dal 1 gennaio 2007 viene versato al "Fondo di Tesoreria Inps" quando i dipendenti hanno scelto questa forma di gestione del loro TFR.

Nel corso dell'esercizio 2007, il citato versamento del TFR è stato così effettuato:

- entro il 16 luglio 2007: versamento del TFR maturato nel periodo 1 gennaio – 30 giugno 2007;
- entro il 16 del mese successivo: il TFR maturato mensilmente dal 1 luglio 2007.

La scrittura contabile è la seguente:

<i>dare</i>	<i>avere</i>
Accantonamento TFR	a Debito v/INPS
<i>Descrizione:</i> rilevazione TFR mensile per versamento a Fondo tesoreria Inps	
<i>dare</i>	<i>avere</i>
Debito v/INPS	Banca c/c
<i>Descrizione:</i> versamento TFR a Fondo di tesoreria	

Si raccomanda di fare attenzione e di verificare la rilevazione di tutte le quote di TFR maturate nel corso del 2007, e quindi anche la quota di dicembre che è stata versata entro il 16 gennaio 2008.

4.2 Rivalutazione del TFR e versamento dell'imposta sostitutiva

Al 31 dicembre 2008 il TFR versato al "Fondo di Tesoreria Inps" per il periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2007 dovrà formare oggetto di rivalutazione ed assoggettamento all'imposta sostitutiva dell'11% (per la natura e il funzionamento dell'imposta sostitutiva del 11% si veda la circolare di Studio 31/2003 disponibile in www.fiscoeimpresa.com).

L'applicazione ed il versamento dell'imposta sostitutiva dell'11% dovranno comunque essere effettuati dal datore di lavoro, anche per l'ammontare del TFR presso il "Fondo di Tesoreria Inps" (C.M. n. 70/E del 3 dicembre 2007 e Messaggio INPS n. 5859/2008). L'importo pagato potrà essere recuperato mediante compensazione con i contributi in sede di denuncia contributiva DM10.

La scrittura contabile sarà la seguente:

<i>dare</i>	<i>avere</i>
Crediti v/INPS	a Erario c/debito per imposta sostitutiva
<i>Descrizione:</i> rilevazione imposta sostitutiva su rivalutazione TFR versato a fondo di tesoreria Inps anno precedente	

Negli anni successivi dovrà essere assoggettata ad imposta sostitutiva del 11% sempre la rivalutazione del fondo cumulato conferito alla fine del precedente anno.

5. Fondo pensione

Il TFR maturato dal 1 gennaio 2007 viene versato al "Fondo pensione" quando i dipendenti hanno scelto questa forma di previdenza complementare.

La scrittura contabile è la seguente:

<i>dare</i>	<i>avere</i>
Accantonamento TFR	a Fondo pensione
<i>Descrizione:</i> rilevazione TFR mensile per versamento a Fondo pensione	
<i>dare</i>	<i>avere</i>
Fondo pensione	Banca c/c
<i>Descrizione:</i> versamento TFR a Fondo pensione	

6. Misure compensative alle imprese che trasferiscono il TFR al "Fondo di tesoreria INPS" o ai "Fondi pensione"

Il legislatore ha previsto delle misure compensative a favore delle imprese che versano il TFR maturato dal 1 gennaio 2007 al "Fondo di tesoreria INPS" o al "Fondo pensione" (art. 10 del D.Lgs. 5 dicembre 2005 n. 252).

Nel dettaglio:

- viene prevista una **deduzione dal reddito di impresa** di un importo pari al **4%** dell'ammontare del TFR annualmente destinato (quindi la **quota annuale del TFR**) a forme pensionistiche complementari e al "Fondo di tesoreria INPS"; per le imprese con **meno di 50 addetti tale importo è elevato al 6%**. Tale previsione va coordinata con l'art. 105 comma 3 del D.P.R. n. 917/1986 nel senso che, accanto alla deducibilità della quota di TFR maturata nell'esercizio prevista dal comma 1 del citato art. 105, va aggiunto l'ulteriore importo previsto dall'art. 10 comma 1 del D.Lgs. n. 252/2005;
- il datore di lavoro è esonerato dal versamento del contributo al "Fondo di garanzia" previsto dall'art. 2 della L. 29 maggio 1982 n. 297, nella stessa percentuale di TFR maturando e conferito alle forme pensionistiche complementari e al "Fondo di tesoreria INPS";
- viene prevista una riduzione del costo del lavoro, attraverso la riduzione degli oneri impropri, correlata al flusso di TFR maturando conferito, nei limiti e secondo quanto stabilito dall'art. 8 del D.L. 30 settembre 2005 n. 203. Tale riduzione riguarda i contributi sociali a carico del datore di lavoro, quali assegni familiari, maternità, disoccupazione.